



Comune di Talmassons

Provincia di Udine

Ufficio Tributi

✉ Via Tomadini, 15 - C.A.P. 33030 – ☎ 0432/766020 – 📠 0432/765235
✉ e-mail tributi@com-talmassons.regione.fvg.it Cod.Fisc. 80010190306 – P.IVA 00544040306
comune.talmassons@certgov.fvg.it

IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (I.C.I)

RAVVEDIMENTO dal 1 febbraio 2011

(art.13 D.Lgs 18-12-1997, n.472 e successive modificazioni)

FATTISPECIE	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI LEGALI (1)
Omesso versamento acconto	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, della sanzione ridotta, e degli interessi legali	1/10 del 30%=3,00%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo): 5% fino al 31-12-1998 2,5% dal 1-01-1999 3,5% dal 1-01-2001 3,0% dal 1-01-2002 2,5% dal 1-01-2004 3,0% dal 1-01-2008 1,0% dal 1-01-2010 1,5% dal 1-01-2011
Omesso versamento saldo	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, della sanzione ridotta, e degli interessi legali	1/10 del 30% = 3,00%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo): 5% fino al 31-12-1998 2,5% dal 1-01-1999 3,5% dal 1-01-2001 3,0% dal 1-01-2002 2,5% dal 1-01-2004 3,0% dal 1-01-2008 1,0% dal 1-01-2010 1,5% dal 1-01-2011
Omesso versamento annuale	Versamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno entro un anno dal saldo dovuto di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali	1/8 del 30%=3,75%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo): 5% fino al 31-12-1998 2,5% dal 1-01-1999 3,5% dal 1-01-2001 3,0% dal 1-01-2002 2,5% dal 1-01-2004 3,0% dal 1-01-2008 1,0% dal 1-01-2010 1,5% dal 1-01-2011
Pagamento omesso in parte o saldo o acconto	Versamento, entro il termine previsto per la dichiarazione per l'anno in esame ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione dall'errore, del tributo dovuto, della sanzione ridotta, e degli interessi legali	1/8 del 30%=3,75%	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo): 5% fino al 31-12-1998 2,5% dal 1-01-1999 3,5% dal 1-01-2001 3,0% dal 1-01-2002 2,5% dal 1-01-2004 3,0% dal 1-01-2008 1,0% dal 1-01-2010 1,5% dal 1-01-2011

Il saggio di interesse legale è stato ridotto al 2,5% annuo con decreto del Ministero del Tesoro del 10-12-1998, con decorrenza 1-1-1999. Con successivo DM 11.12.2000 il saggio di interessi legali è stato aumentato al 3,5 % annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2001. Con Decreto 11.12.2001 del Ministero dell'economia e finanze il saggio di interessi è diminuito al 3% con decorrenza 1° gennaio 2002. Con Decreto 1.12.2003 del Ministero dell'economia e finanze n. 286 il saggio di interessi è diminuito al 2,5% con decorrenza 1° gennaio 2004.

Con Decreto 12.12.2007 del Ministero dell'economia e finanze il saggio di interesse legale è stato rideterminato nella misura del 3% a decorrere dal 01.01.2008. –

Con Decreto 04.12.2009 del Ministero dell'Economia e Finanze il saggio di interesse legale è stato rideterminato nella misura del 1% a decorrere dal 01.01.2010-

Con Decreto 07.12.2010 del Ministero dell'Economia e Finanze il saggio di interesse legale è stato rideterminato nella misura del 1,5% a decorrere dal 01.01.2011 –

Con Legge di stabilità per il 2011 (Legge 13.12.2010 n. 220, art. 1, comma 20) vengono modificate le sanzioni amministrative previste per l'istituto del ravvedimento: entro 30 gg. dalla scadenza da 2,50% a 3,00%; oltre 30 gg. da 3,00% a 3,75%